

TI_GERICHTE 11.2023.29 vom 30. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.29_d20150630

FR: TI_GERICHTE 11.2023.29 du 30 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2023.29 del 30 giugno 2015

Regeste

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: obiezioni della parte convenuta

Erwägungen

E. 1

Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 30 000.–, importo che non è contestato e che non appare inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dei convenuti il 23 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. _____, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica

E. 5

Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono "immediatamente comprovabili" se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili "se non ritardano considerevolmente il corso della procedura" (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per quel che è della situazione giuridica, essa è "chiara" se la norma in questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente, sulla scorta di dottrina e giurisprudenza invalse (DTF 138 III 126 consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale (salvo errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso (principi richiamati da ultimo in: I CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17 agosto 2023 consid. 4). Riguardo al convenuto, in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione per apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto allegli la

prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17 agosto 2023 consid. 4).

E. 6

Nel caso specifico è assodato che AO 1 è proprietario delle particelle n. 3403, 3415 e 3454 RFP di _____, sezione di _____, così com'è pacifica l'occupazione di tali fondi da parte dei convenuti. Controverso è sapere se le obiezioni di questi ultimi siano sostanziate e concludenti, ovvero se la giustificazione dell'occupazione da loro addotta (l'esistenza di un contratto di affitto agricolo) non possa essere scartata immediatamente e sia idonea a insinuare seri dubbi nel giudice. a) Contrariamente a quanto sembrano credere gli appellanti, per cominciare, l'irricevibilità della precedente procedura a tutela dei casi manifesti (sopra, inc. SO.2015.40, lett. B) non impediva all'istante di promuovere una nuova azione con il medesimo rito. La procedura di tutela nei casi manifesti giusta l'art. 257 CPC non può condurre alla reiezione della pretesa dell'attore con autorità di cosa giudicata (DTF 144 III 462 consid. 3.1, 140 III 315 consid. 5). In presenza di fatti e prove nuovi che non ha potuto far valere in una precedente procedura, l'istante può introdurre così una nuova richiesta di tutela giurisdizione nei casi manifesti (sentenza del Tribunale federale 4A_470/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 4.1 in: RSPC 2023 pag. 190). b) Premesso ciò, in merito all'esistenza di un contratto di affitto agricolo sorto con il precedente proprietario dei fondi gli appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore, secondo cui tale circostanza è già stata esaminata ed esclusa “dopo un'istruttoria di estensione non indifferente” nella procedura volta a far dichiarare nulla la disdetta di un tale contratto. Non si disconosce che quella causa si è conclusa con una decisione di irricevibilità dell'azione per mancanza d'interesse. Potesse anche la questione dell'affitto agricolo essere rimessa in discussione, ad ogni modo, gli interessati si limitano per finire a ribadire la loro tesi, senza addurre – come ha rimproverato loro il primo giudice – ulteriori elementi atti a sostanziare i loro argomenti. Che gli appellanti gestiscano un'azienda agricola e siano proprietari di terreni sui monti _____ è senz'altro vero. Resta il fatto che a fronte delle risultanze emerse dall'istruttoria nella procedura culminata con la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. SE.2016.11), non contestate dagli appellanti, le argomentazioni dei convenuti non sono tali da mettere in dubbio il convincimento del giudice circa l'inesistenza di un motivo giustificativo dell'ingerenza, ovvero di un diritto prevalente avente natura obbligatoria sui fondi dell'attore. Né basta a confutare la liquidità della pretesa dell'istante il fatto che per gli appellanti i fondi in questione, che essi usano, fanno parte dell'azienda agricola. Nulla costoro hanno addotto, del resto, riguardo al corrispettivo (fitto) che l'affittuario si obbligherebbe a pagare al locatore (art. 4 della legge federale sull'affitto agricolo: RS 221.213.2). Certo, un contratto di affitto agricolo può anche essere concluso in modo tacito, per atti concludenti (DTF 118 II 443 consid. 1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 2C_130/2022 del 7 marzo 2023 consid. 3.4.3 con rinvii). Gli appellanti tuttavia nemmeno si confrontano con la motivazione del Pretore, sorretta dalla giurisprudenza e dalla dottrina da lui richiamate, secondo cui in mancanza di qualsiasi controprestazione in favore dell'istante “l'appellarsi a un contratto di affitto agricolo [con il precedente proprietario] sarebbe contrario alle regole della buona fede”. c) Per gli appellanti il contratto di compravendita sottoscritto dall'istante è viziato dalle false dichiarazioni in cui i venditori

confermano l'inesistenza di un affitto agricolo. Ora, come si evince dal rogito del 3 dicembre 2009 (n. 1612 del notaio _____), i venditori hanno espressamente dichiarato che tutti i fondi, tra cui quelli oggetto dell'attuale causa, non costituiscono né appartengono "in alcun modo" a un'azienda agricola né sono affittati a terzi per scopi agricoli (doc. E, pag. 7). Sentito quale testimone nella precedente procedura semplificata, _____ ha ribadito l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo con i convenuti (deposizione del 4 febbraio 2020: verbali, pag. 1 nell'inc. SE.2016.11 richiamato). Di fronte a simili risultanze i convenuti non hanno recato alcun elemento atto a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dal venditore, contenuta in un atto pubblico che gode di forza probatoria accresciuta. Che l'istante abbia mentito di fronte al notaio costituisce, per finire, un'insinuazione priva di riscontri oggettivi. L'eccezione di nullità del negozio giuridico in virtù dell'art. 70 della legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) non appare pertanto sufficientemente motivata né concludente, ciò che rende superfluo procedere a verifiche più approfondite. d) Gli appellanti non possono nemmeno essere seguiti quando reputano "non chiara" la situazione giuridica. Come si è visto, le obiezioni dei convenuti appaiono destinate sin dall'inizio all'insuccesso. Proprietario dei fondi occupati senza diritto dai convenuti, l'istante può respingere così qualsiasi indebita ingerenza e far capo all'azione di rivendicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC. L'applicazione di quest'ultima norma non comporta alcun esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice, né il giudice è chiamato a statuire – per ipotesi – secondo equità, ponderando le particolarità del caso specifico. Ne discende che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Relativamente alla richiesta di sanzionare il comportamento ■sconsiderato e doloso■ dei convenuti, i quali avrebbero presentato "istanze inutili e giuridicamente abusive al fine di guadagnare tempo", non si disconosce che per l'art. 128 cpv. 3 CPC in caso di malafede o temerarietà processuali la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare sino a fr. 2000.–. A prescindere dal fatto però che una parte non può chiedere al giudice di sanzionare la controparte, ma solo segnalargli simili comportamenti (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 3 ad art. 128), nella misura in cui l'interessato si duole del contegno assunto dai convenuti in prima sede la segnalazione andava rivolta al Pretore, che ha diretto il processo (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 8 ad art. 128). Per quel che è dell'appello, non si può dire che i convenuti abbiano agito con la consapevolezza del proprio torto o per soverchia imprudenza (cfr. Gschwend , op. cit., n. 19 segg. ad art. 128 CPC; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, 23 e 25 ad art. 128). Non soccorrono dunque gli estremi per infliggere una sanzione disciplinare a loro o al loro patrocinatore.

E. 8

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1250.– sono

poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del

Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.